



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 30/11/2009
Prot. 25 / I / 0018372



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

Alla Direzione provinciale del lavoro di Macerata

SEDE

Oggetto: quesito su sanzioni Libro Unico del Lavoro in materia di ROL.

Codesta Direzione ha chiesto di conoscere il parere della Scrivente in merito alla applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39 del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) con riferimento alle omesse registrazioni dei c.d. ROL.

Al riguardo si ricorda anzitutto che questa Direzione generale, con nota del 27 giugno 2007 prot. 8489, ha chiarito che *“la riduzione dell'orario di lavoro, definita ROL, è un istituto di fonte contrattuale determinato su base annua ed in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore (...) si evidenzia che il ROL è un istituto la cui regolamentazione è rimessa alla disciplina stabilita dalle parti, in quanto previsione meramente contrattuale e che il mancato rispetto degli accordi così stabiliti, non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa”*.


La medesima nota ha chiarito che i ROL sembrano rientrare tra i diritti disponibili del lavoratore, *“non esistendo alcuna previsione di legge che ne preveda l'indisponibilità come per i diritti connessi alla tutela della integrità psicofisica del lavoratore”*.

Ciò premesso è possibile ritenere che le errate od omesse scritturazioni sul Libro Unico del Lavoro relative alle riduzioni orarie in questione che non abbiano alcun riflesso sotto un profilo retributivo, previdenziale o fiscale non siano sanzionabili. In tal senso occorre chiarire che **il mancato godimento dei ROL alle scadenze stabilite dai CCNL non risulta quindi sanzionabile, neanche per quanto concerne le scritturazioni sul LUL**. Diversamente, l'eventuale godimento

dei permessi o la corresponsione di indennità sostitutive che non siano riportati sul LUL potranno essere oggetto di sanzione, ai sensi dell'art. 39, comma 7, del citato D.L. n. 112/2008, in quanto presentino "ricadute" retributive, previdenziali o fiscali. A titolo esemplificativo, pertanto, rispetto al lavoratore che abbia goduto delle riduzioni in questione nel mese di marzo 2009, anziché nel mese di dicembre 2008 (individuato dalla contrattazione collettiva come periodo limite per il godimento dei ROL), dovranno essere effettuate le relative scritturazioni nel LUL da compilarsi entro il 16 aprile e soltanto qualora tali scritturazioni non siano effettuate sarà possibile l'applicazione del regime sanzionatorio anzidetto.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Papa)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danilo Papa', written in a cursive style.